

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020.

Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA

E CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

Visto il successivo comma 60 della citata legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo;

Visto altresì, il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 160 del 2019, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate, prevedendo, altresì, che al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi da 59 a 61 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019;



Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come sostituito dall'art. 1, comma 310, della citata legge 160 del 2019, il quale prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerata la necessità di prevedere criteri di assegnazione differenziati per i progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia, rispetto ai progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per i servizi alle famiglie;

Ritenuto opportuno, pertanto, ripartire le risorse disponibili di cui al richiamato art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, tra le suddette due finalità;

Valutata l'opportunità, al fine di assicurare la priorità dell'assegnazione dei finanziamenti alle strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, identificare i comuni interessati attraverso l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dai dati resi disponibili dall'ISTAT (<https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori>) ed, in particolare, i comuni che presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore o uguale a 100,0 - di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto - in considerazione della numerosità degli enti ricadenti nella richiamata soglia;

Valutata, altresì, l'opportunità di estendere la richiamata priorità di assegnazione ai comuni capoluogo di provincia, integrando il predetto Allegato 1;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare ai comuni una corretta programmazione delle risorse, prevedere l'assegnazione dei contributi su base pluriennale;

Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide *pro tempore* e che tale principio è applicabile a tutte le procedure previste per le varie annualità dal comma 59 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di

procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 con il quale concordano sulla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato «(...) al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;


Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Considerato che, ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61»;

Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 sul presupposto che l'attribuzione delle risorse rispetti il 60% a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia ed il 40% agli altri comuni non ricompresi nella predetta categoria;



Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

2. Per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre sei mesi precedenti il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Destinazione delle risorse

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, le risorse di cui al comma 59 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al quinquennio 2021-2025, pari a 700 milioni di euro, sono ripartite sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. La somma complessiva di 560 milioni di euro, ripartita in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2025, è destinata al finanziamento di progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di:

a) asili nido, per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 48 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) scuole dell'infanzia, per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture

localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

c) centri polifunzionali per servizi alla famiglia, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.

3. La somma complessiva di 140 milioni di euro, ripartita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, è destinata al finanziamento di progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

4. Ai fini del presente decreto, i comuni ricadenti nelle aree svantaggiate del Paese, nonché i comuni capoluogo di provincia che presentano periferie urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Tipologie di interventi/richieste ammissibili

1. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), b) e c) e comma 3; nel caso di richiesta di contributo per progetti di strutture in comune tra più enti, è tenuto a presentare richiesta esclusivamente il comune capofila, individuato a seguito di specifica convenzione stipulata tra gli enti interessati.

2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

- a) asili nido;
- b) scuole dell'infanzia;
- c) centri polifunzionali per la famiglia.

3. Per gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

- a) spazi ludico-creativi per offrire contesti in cui sperimentare, creare, insegnare con la giusta gradualità;
- b) creazione di laboratori didattici per la fascia di età considerata;



c) presenza di progetti didattici innovativi per far vivere esperienze e dare opportunità di crescita, di sviluppo, di apprendimento e di gioco, di cui possono beneficiare tutti i bambini in un contesto che valorizzi il progetto didattico e le strutture;

d) presenza di spazi all'aperto per garantire opportunità di socialità e di gioco per i bambini e al fine di acquisire una progressiva autonomia.

centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti che prevedono spazi destinati ai servizi ivi descritti:

a) uno spazio dedicato all'accoglienza con sportello informativo/colloqui, ove sia possibile per i genitori accedere al centro, anche con i loro figli, e sostare anche nei momenti di attesa. Lo spazio dovrà essere dotato di guardaroba per i bimbi e gli adulti. Tale spazio permetterà l'accesso alle principali informazioni sulle opportunità offerte dal territorio circa l'organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli, garantendo una adeguata privacy alle persone che vi accedono;

b) uno spazio ludico-creativo dedicato al divertimento per l'infanzia nel quale è previsto: un angolo morbido; uno per costruzioni e gioco a terra; uno spazio per il gioco simbolico (per esempio cucina, falegnameria, mercato, travestimento, puzzle); uno spazio artistico dotato di pannelli a parete opportunamente disposti, utili per esporre materiale di documentazione del centro, delle attività che vengono svolte e dei disegni dei bambini; uno spazio per lettura e racconto. Le attività di questi spazi sono finalizzate affinché il bambino possa vivere esperienze di socializzazione sia con gli adulti che con i pari, garantendo, da un lato, il sostegno alla relazione educativa e al ruolo genitoriale e, dall'altro, il supporto delle famiglie alle prese con la gravosità dei tempi di cura;

c) uno spazio per attività laboratoriali ed extra scolastiche finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze emotive e sociali nel bambino, alla condivisione e all'integrazione sociale, al sostegno negli apprendimenti scolastici e sociali, allo sviluppo di percorsi di creatività personali e di comunità. I laboratori rappresenteranno occasioni di incontro, socializzazione, creatività e scambio, per e con bambine/i e famiglie organizzati in base alle diverse età del gruppo dei bambini. In questo spazio saranno attivati anche laboratori intergenerazionali in rete con le famiglie e i servizi presenti sul territorio;

d) uno spazio per l'allattamento/spazio per il sonno che deve essere attiguo alla stanza delle attività e deve essere allestito con lettini bassi singoli in legno oppure, secondo la conformazione degli spazi o rendendo la stanza polifunzionale, con la scelta di pedane apribili, per alloggiare i materassini all'interno e liberare la superficie per altri usi, o futon, in modo da lasciare lo spazio disponibile nella mattinata per attività da aggiungere alle altre offerte nella stanza per le attività di gioco;

e) uno spazio all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo per le attività ludiche e laboratoriali all'aperto; tale spazio deve essere attrezzato e delimitato e disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un'agevole fruizione da parte dei bambini; sono considerati idonei anche terrazzi e spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura, facilmente raggiungibili a piedi dai bambini. Lo spazio

all'aperto deve essere attrezzato con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.

Le strutture devono essere collocate preferibilmente al piano terra. Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è preferibile che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano; non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. In tutti gli edifici si deve garantire l'adattabilità della struttura socio educativa ai soggetti con diversa abilità. Inoltre, deve essere garantita l'accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all'edificio dove è ubicata la sede del centro. Tutti gli spazi devono prevedere accorgimenti architettonici e di arredo atti a prevenire ed escludere situazioni di pericolo per i bambini, adolescenti e genitori accompagnatori.

4. Il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione definitiva, esecutiva o definitiva-esecutiva nel caso in cui le stesse, al momento della presentazione della domanda, siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell'opera. Detti importi devono coincidere con quanto previsto dal quadro economico risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.

5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3:

a) le richieste devono indicare, per ciascun progetto, un CUP dell'opera valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

b) nel caso di interventi relativi a scuole di infanzia o asili nido deve essere indicato il codice edificio da Anagrafe nazionale in materia di edilizia scolastica ove presente;

c) i progetti devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o triennale del comune;


d) i progetti non devono essere già interamente finanziati da altri soggetti;

e) i progetti devono essere redatti in conformità alle norme tecniche vigenti e rispettare tutti gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

f) gli interventi realizzati devono conseguire l'agibilità;

g) l'edificio su cui si interviene non deve essere stato destinatario per il medesimo intervento di finanziamento negli ultimi cinque anni.

6. Non sono ammesse richieste formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.



Art. 4.

Modello di presentazione della domanda

1. Con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, da adottare entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, vengono approvati l'avviso con cui sono indicati i termini e il modello di presentazione della domanda informatizzata, nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta.

2. La domanda deve indicare gli elementi informativi relativi al comune e all'opera per cui si chiede il contributo, nonché tutte le informazioni utili per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 5.

Art. 5.

Criteri di valutazione per il riparto

1. I comuni beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento ed il relativo importo sono individuati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di cui ai commi da 2 a 6.

2. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia ad esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui al comma 2 dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) Asili nido:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):

- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilità: 4 punti;
- nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:

realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;

adeguamento sismico (Ir post \geq 0.8 e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico (Ir post \geq 0.6 e NTC2018): 15 punti;

efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante \geq 0,6): 12 punti;

adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.

3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

- oltre 200: 20 punti;
- da 101 a 199: 15 punti;
- da 51 a 100: 10 punti;
- da 21 a 50: 5 punti;
- inferiore a 20: 0 punti.

4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;

5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale: 10 punti;

- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
- oltre 51%: 10 punti.

6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti;

7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

8) dismissione fitto passivo: 3 punti.

b) Scuole dell'infanzia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 15 punti):

- progetto esecutivo: 15 punti;
- progetto definitivo: 8 punti;
- studio di fattibilità: 4 punti;
- nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti:

realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti;

demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 30 punti;

nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 25 punti;

adeguamento sismico (Ir post \geq 0.8 e NTC 2018): 20 punti;

miglioramento sismico (Ir post \geq 0.6 e NTC2018): 15 punti;


efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato Ir ante \geq 0,6): 12 punti;

adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti;

interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 8 punti.

3) popolazione fascia 3-6 interessata, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):

- oltre 400: 20 punti;



da 201 a 399: 15 punti;
 da 101 a 200: 10 punti;
 da 51 a 100: 5 punti;
 inferiore a 50: 0 punti.

4) assenza di strutture analoghe nel territorio comunale, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura: 3 punti;

5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale 10 punti;
 da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
 dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti;
 dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti;
 dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti;
 dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti;
 oltre 51%: 10 punti.

6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti;

7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

8) dismissione fitto passivo: 3 punti.

c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento max 10 punti:
 progetto esecutivo: 10 punti;
 progetto definitivo: 5 punti;
 studio di fattibilità: 2 punti;
 nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti:
 demolizione e ricostruzione (solo per edifici ante 1996): 20 punti;
 nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze didattiche): 15 punti;
 adeguamento sismico (I_r post ≥ 0.8 e NTC 2018): 10 punti;
 miglioramento sismico (I_r post ≥ 0.6 e NTC2018): 8 punti;
 efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato I_r ante $\geq 0,6$): 7 punti;
 adeguamento antincendio 6 punti;
 interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 3 punti.

3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti):
 realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3: 10 punti;
 almeno 4 spazi: 8 punti;
 almeno 3 spazi: 5 punti.

4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 15 punti):
 assenza 15 punti;
 presenza 0 punti.

5) numero potenziale utenti fruitori del servizio, cioè residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max 20 punti):
 oltre 1.000 utenti: 20 punti;
 da 600 a 999 utenti: 15 punti;
 da 400 a 599 utenti: 10 punti;
 da 150 a 399 utenti: 5 punti
 inferiore ai 150 utenti: 3 punti.

6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti):
 di durata decennale: 20 punti;
 di durata quinquennale: 10 punti;
 di durata triennale: 5 punti.

7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):
 da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
 dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;
 dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
 dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
 dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
 oltre 50%: 5 punti.


3. Per gli interventi volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri sia per i centri polifunzionali che per i servizi integrativi per l'infanzia:

1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente di riferimento (max 10 punti):
 progetto esecutivo: 10 punti;
 progetto definitivo: 5 punti;
 studio di fattibilità: 2 punti;
 nessun livello: 0 punti.

2) tipologia di intervento (max 20 punti):
 adeguamento sismico (I_r post ≥ 0.8 e NTC 2018): 20 punti;
 miglioramento sismico (I_r post ≥ 0.6 e NTC2018): 15 punti;
 efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato I_r ante $\geq 0,6$): 10 punti;
 adeguamento antincendio: 10 punti;
 interventi di messa in sicurezza diversi da quelli precedenti: 5 punti.

3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3 per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti):
 realizzazione di tutti gli spazi di cui all'art. 3): 10 punti;
 almeno 3 spazi: 5 punti.

4) presenza o assenza di strutture analoghe nel territorio comunale (max 15 punti):
 assenza: 15 punti;
 presenza: 0 punti.



5) numero potenziale utenti fruitori del servizio (max 20 punti):

- da 1.000 e oltre utenti: 20 punti;
- da 700 a 999 utenti: 15 punti;
- da 400 a 699 utenti: 10 punti;
- da 150 a 399 utenti: 5 punti;
- inferiore ai 150 utenti: 3 punti.

6) presenza di un piano di gestione del servizio legato alla riconversione degli spazi (max 20 punti):

- di durata decennale: 20 punti;
- di durata quinquennale: 10 punti;
- di durata triennale: 5 punti.

7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5 punti):

- da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti;
- dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto;
- dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti;
- dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti;
- dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti;
- oltre 50%: 5 punti.

4. Il contributo massimo erogabile a ciascun intervento non può superare 3.000.000 euro.

5. Le graduatorie, distinte per gli interventi e per i gruppi di enti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono redatte sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun progetto oggetto di domanda di contributo e indicano altresì l'importo assegnato ed il comune beneficiario. A parità di punteggio precede il progetto la cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente.

6. Nel caso in cui le risorse assegnate ad uno degli interventi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, siano superiori alle richieste pervenute, si procede con lo scorrimento delle graduatorie ripartendo in eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie redatte e che presentano progetti non finanziati, con precedenza alle graduatorie dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia.

7. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e ai progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite, le risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle graduatorie attive.

8. L'attribuzione del contributo sulla base delle predette graduatorie è fatta assicurando, nel periodo di riferimento del decreto, il rispetto dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.

Art. 6.

Termini di affidamento dei lavori

1. L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 5, comma 1:

a) per le opere con costo fino a 200.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro dodici mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 200.001 euro e 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro diciotto mesi;

c) per le nuove costruzioni e per le opere il cui costo è superiore a 1.000.000 euro la proposta di aggiudicazione deve avvenire entro ventuno mesi.

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima, così come risultante dal sistema di cui all'art. 7, comma 2.

2. Qualora l'ente beneficiario del contributo abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare, come specificato all'art. 3, comma 4, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di sei mesi.

Art. 7.

Modalità di rendicontazione e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dal Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale in favore dei comuni beneficiari nel seguente modo:

a) fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del comune beneficiario;


b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e della verifica della coerenza delle informazioni nelle banche dati di cui ai commi 2 e 5.

2. Per le erogazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni beneficiari trasmettono la relativa documentazione al Ministero dell'istruzione utilizzando il sistema di rendicontazione predisposto e disponibile sul sito di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, le cui credenziali di accesso sono comunicate agli enti locali beneficiari dal medesimo Ministero dell'istruzione.

3. Il Ministero dell'istruzione verifica la documentazione di cui al comma 2 e comunica al Ministero dell'interno, nei quindici giorni successivi l'esito positivo; il Ministero dell'interno eroga le somme nei quindici giorni successivi.

4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del



Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61». A tal fine comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all'ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE+.

6. Le informazioni di natura documentale o comunque non rilevate dalla Banca dati di cui al comma 5, sono raccolte attraverso il sistema del Ministero dell'Istruzione per le specifiche esigenze informative di rendicontazione (ad esempio documenti relativi alle varie fasi del progetto e indicatori ante e post operam per tipologia di intervento).

Art. 8.

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nel caso di mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all'art. 6 e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertati a seguito di attività istruttoria del Ministero dell'istruzione.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalità o nel caso in cui l'intervento risulti già avviato prima dell'adozione del relativo decreto di finanziamento.

3. È disposta, altresì, la revoca nel caso in cui sia realizzato un intervento diverso da quello autorizzato o nell'ipotesi in cui l'edificio oggetto di intervento non consegua l'agibilità.

4. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono versate da parte dei comuni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Le risorse revocate, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi del comma 4, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie che avviene con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione.

Art. 9.

Cabina di regia

1. Per l'attività di monitoraggio la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nominata con decreto del Ministro per le pari op-

portunità e la famiglia, si avvale della Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica presso il Ministero dell'istruzione.

2. La Cabina di regia può altresì avvalersi, per l'effettuazione di sopralluoghi finalizzati al monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti, delle strutture dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La Cabina di regia si avvale, per il proprio funzionamento, di una segreteria tecnica composta dal personale del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento degli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Ai componenti della Cabina di regia e della segreteria tecnica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese e, al suo funzionamento, si provvede con le risorse strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.

5. La Cabina di regia predispose una relazione annuale sull'andamento delle attività svolte e la trasmette ai Ministri competenti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro per le pari opportunità
e la famiglia*
BONETTI

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA


Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, reg.ne n. 350




Contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160					
Comuni non capoluogo					
Codice BDAP	Codice ISTAT	Regione	Provincia	Comune	IVSM
278942930525158501	006151	Piemonte	Alessandria	Sale	100,00
406542930547152702	078097	Calabria	Cosenza	Piane Crati	100,00
193842930534095702	071022	Puglia	Foggia	Deliceto	100,00
302842930457098302	109034	Marche	Fermo	Porto Sant'Elpidio	100,00
446542930079741302	041014	Marche	Pesaro e Urbino	Fermignano	100,01
929242930464682202	067002	Abruzzo	Teramo	Ancarano	100,01
476342930519796601	078021	Calabria	Cosenza	Calopezzati	100,01
724142930536224301	071062	Puglia	Foggia	Volturino	100,01
353742930449690102	010050	Liguria	Genova	Rondanina	100,01
183042930530573402	023064	Veneto	Verona	Ronco all'Adige	100,01
787742930476743501	075060	Puglia	Lecce	Patù	100,01
851942928168167902	067003	Abruzzo	Teramo	Arsita	100,01
796142930476360402	060056	Lazio	Frosinone	Pontecorvo	100,01
619842930518854401	058030	Lazio	Roma	Ciciliano	100,01
337842930477414902	031019	Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	San Floriano del Collio	100,01
601142930530304601	021073	Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Rifiano/Riffian	100,01
114742930536446301	077023	Basilicata	Matera	Rotondella	100,01
144042930518784002	066027	Abruzzo	L'Aquila	Castel di Ieri	100,02
279742930525071701	064072	Campania	Avellino	Pietradefusi	100,02
489042930480486501	008055	Liguria	Imperia	Sanremo	100,03
861342930510892602	058002	Lazio	Roma	Agosta	100,03
959942930543369201	003112	Piemonte	Novara	Orta San Giulio	100,03
488442930479218601	008054	Liguria	Imperia	San Lorenzo al Mare	100,03
995642930542493302	062038	Campania	Benevento	Limatola	100,03
437642929703857301	065045	Campania	Salerno	Controne	100,03
257842930534388801	066092	Abruzzo	L'Aquila	San Vincenzo Valle Roveto	100,03
828442930476132101	057048	Lazio	Rieti	Paganico Sabino	100,03
214742930518803202	062030	Campania	Benevento	Foglianise	100,03
422242930462962702	058044	Lazio	Roma	Gerano	100,03
573542930474819301	069037	Abruzzo	Chieti	Frisa	100,03
612342930543404502	078080	Calabria	Cosenza	Mongrassano	100,03
591242930459409302	039008	Emilia-Romagna	Ravenna	Conselice	100,03
414942930465336301	066008	Abruzzo	L'Aquila	Barete	100,03
939842930507810401	017014	Lombardia	Brescia	Bedizzole	100,04
518542930531123101	062003	Campania	Benevento	Apice	100,04
819342930534641502	068008	Abruzzo	Pescara	Carpineto della Nora	100,04
707542930534451302	096002	Piemonte	Biella	Andorno Micca	100,04
463242930517357101	071021	Puglia	Foggia	Chieuti	100,04
245942930459583802	067044	Abruzzo	Teramo	Tortoreto	100,04
534642930541733801	060040	Lazio	Frosinone	Gallinaro	100,04
916542930458707102	065057	Campania	Salerno	Gioi	100,04
156942930521143101	072020	Puglia	Bari	Corato	100,04
571442930518125902	111016	Sardegna	Sud Sardegna	Domusnovas	100,04
868242930531074002	076006	Basilicata	Potenza	Atella	100,04
866042930532465602	008026	Liguria	Imperia	Diano Castello	100,05
368542930472747002	004131	Piemonte	Cuneo	Monesiglio	100,05
761442930456868501	076076	Basilicata	Potenza	San Fele	100,05
543542930467923101	017160	Lombardia	Brescia	Remedello	100,05
685642930473229702	102014	Calabria	Vibo Valentia	Francavilla Angitola	100,05



447842930509520701	012041	Lombardia	Varese	Cassano Valcuvia	100,05
429542930463343201	041033	Marche	Pesaro e Urbino	Montecopiolo	100,05
536742930477969701	058099	Lazio	Roma	Sant'Oreste	100,05
438042930524689201	068034	Abruzzo	Pescara	Roccamorice	100,05
683342930549650701	083075	Sicilia	Messina	Rodi Milici	100,06
961942929839471701	073008	Puglia	Taranto	Grottaglie	100,06
287349797586375001	078156	Calabria	Cosenza	Casali del Manco	100,06
388542930544726801	056035	Lazio	Viterbo	Montalto di Castro	100,06
782042930519983001	111021	Sardegna	Sud Sardegna	Fluminimaggiore	100,06
319542927897875801	072012	Puglia	Bari	Bitritto	100,06
454242930477045102	004108	Piemonte	Cuneo	Lesegno	100,06
743242930536606001	042049	Marche	Ancona	Staffolo	100,06
882742930480113002	070068	Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	100,06
466042928166732401	083001	Sicilia	Messina	Alcara li Fusi	100,07
194742930548711401	048044	Toscana	Firenze	Signa	100,07
277442930454145502	054056	Umbria	Perugia	Umbertide	100,07
335042930456163602	057049	Lazio	Rieti	Pescorocchiano	100,07
		Trentino-Alto		Nova	
422342930528770702	021059	Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Ponente/Deutschnofen	100,07
964142930516904502	069013	Abruzzo	Chieti	Casacanditella	100,07
976042930510456402	024002	Veneto	Vicenza	Albettone	100,07
844842930546514402	090070	Sardegna	Sassari	Tempio Pausania	100,07
124942927917484702	083006	Sicilia	Messina	Basicò	100,07
309042930531011002	062004	Campania	Benevento	Apollosa	100,07
699942930472631801	059015	Lazio	Latina	Monte San Biagio	100,07
127942930476460801	058087	Lazio	Roma	Roccagiovine	100,07
879342930550665702	092090	Sardegna	Cagliari	Uta	100,07
405442930463122202	062058	Campania	Benevento	San Giorgio del Sannio	100,07
339042930545527902	083085	Sicilia	Messina	Sant'Alessio Siculo	100,07
945842930451087302	019105	Lombardia	Cremona	Torlino Vimercati	100,08
849442930515789602	004015	Piemonte	Cuneo	Battifollo	100,08
493042930526748301	046028	Toscana	Lucca	Seravezza	100,08
463342930449213002	075071	Puglia	Lecce	San Pietro in Lama	100,08
199542930510230901	073003	Puglia	Taranto	Castellaneta	100,08
903942930475834401	006135	Piemonte	Alessandria	Ponzano Monferrato	100,08
605842927909613602	045003	Toscana	Massa-Carrara	Carrara	100,08
374842930429014701	053010	Toscana	Grosseto	Gavorrano	100,08
392542930545437602	069067	Abruzzo	Chieti	Poggiofiorito	100,08
994842930524179102	036012	Emilia-Romagna	Modena	Finale Emilia	100,08
914242930473594801	006112	Piemonte	Alessandria	Morsasco	100,09
256042930518170701	057012	Lazio	Rieti	Casperia	100,09
697442930527780301	111044	Sardegna	Sud Sardegna	Narcao	100,09
776142930543691701	076043	Basilicata	Potenza	Lavello	100,09
756642930480195101	090065	Sardegna	Sassari	Sedini	100,09
522142930469906601	067038	Abruzzo	Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	100,09
628442930546282602	091069	Sardegna	Nuoro	Osini	100,10
333542930532226401	013077	Lombardia	Como	Corrido	100,10
145342929703889902	085011	Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	100,10
171942930537327601	015175	Lombardia	Milano	Pioltello	100,10
931742930463661702	066017	Abruzzo	L'Aquila	Canistro	100,10
849542930508937701	055006	Umbria	Terni	Attigliano	100,10
825442930525679301	096078	Piemonte	Biella	Villa del Bosco	100,10
222742930520958001	006068	Piemonte	Alessandria	Felizzano	100,10
929742930465057902	061017	Campania	Caserta	Carinola	100,10
712442930521584402	067022	Abruzzo	Teramo	Cortino	100,10
557142930527185802	087058	Sicilia	Catania	Ragalna	100,10
429042930524070901	064086	Campania	Avellino	San Potito Ultra	100,10
517842930545188702	060043	Lazio	Frosinone	Isola del Liri	100,10
983042930466731102	008064	Liguria	Imperia	Vasia	100,10
348642928210741101	025002	Veneto	Belluno	Alano di Piave	100,11
146642930542554401	059008	Lazio	Latina	Formia	100,11
713242930546807102	041068	Marche	Pesaro e Urbino	Vallefoglia	100,11
935642930515567401	064016	Campania	Avellino	Candida	100,11
288842930460077201	084039	Sicilia	Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	100,11



944542930529336601	008050	Liguria	Imperia	Riva Ligure	100,11
715942930462479201	060087	Lazio	Frosinone	Vico nel Lazio	100,11
692242930461896101	037007	Emilia-Romagna	Bologna	Borgo Tossignano	100,11
236642930530457701	078027	Calabria	Cosenza	Carpanzano	100,11
213942930549045802	058103	Lazio	Roma	Subiaco	100,12
283842930477529801	047016	Toscana	Pistoia	Ponte Buggianese	100,12
973542930517808201	019023	Lombardia	Cremona	Casteldidone	100,12
174842930478757801	090077	Sardegna	Sassari	Usini	100,12
929042930543566302	019061	Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	100,12
214742930464176902	065144	Campania	Salerno	Stella Cilento	100,12
415042930470615302	018167	Lombardia	Pavia	Valeggio	100,12
248242930509840102	075002	Puglia	Lecce	Alessano	100,12
158742930541831501	079072	Calabria	Catanzaro	Marcellinara	100,12
166842930477693702	070053	Molise	Campobasso	Pietracatella	100,13
195142930450872301	060079	Lazio	Frosinone	Torrice	100,13
228542930474401902	068044	Abruzzo	Pescara	Turrivalignani	100,13
861642930478205701	090090	Sardegna	Sassari	Padru	100,13
113842930528713802	067036	Abruzzo	Teramo	Rocca Santa Maria	100,13
379942930458861702	075034	Puglia	Lecce	Guagnano	100,13
543142930510592802	078037	Calabria	Cosenza	Cerisano	100,13
796742930548112102	095048	Sardegna	Oristano	Villa Sant'Antonio	100,13
986942930538931002	092080	Sardegna	Cagliari	Sinnai	100,13
257842930448633102	111031	Sardegna	Sud Sardegna	Gonnosfanadiga	100,13
968142930477114302	016122	Lombardia	Bergamo	Isso	100,13
955642930531170101	020011	Lombardia	Mantova	Casaloldo	100,13
935642930452402301	004221	Piemonte	Cuneo	Somano	100,13
				San Giacomo delle	
562942930524087901	020056	Lombardia	Mantova	Segnate	100,13
857742930525646702	090057	Sardegna	Sassari	Ploaghe	100,14
682542930523950602	043043	Marche	Macerata	Potenza Picena	100,14
		Trentino-Alto			
977742930517508802	021038	Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Lagundo/Algund	100,14
261542929903230801	079074	Calabria	Catanzaro	Martirano Lombardo	100,14
809942929321324301	056026	Lazio	Viterbo	Farnese	100,14
867642930541363401	023054	Veneto	Verona	Nogarole Rocca	100,14
671242930455919502	091050	Sardegna	Nuoro	Noragugume	100,15
628242930463571801	023019	Veneto	Verona	Casaleone	100,15
948042930467962102	061073	Campania	Caserta	Ruviano	100,15
598642929013099802	062022	Campania	Benevento	Ceppaloni	100,15
458142930478821701	071052	Puglia	Foggia	Sant'Agata di Puglia	100,15
955742930539644702	072048	Puglia	Bari	Valenzano	100,15
713042930547421102	091077	Sardegna	Nuoro	Sarule	100,15
715542930516326301	062031	Campania	Benevento	Foiano di Val Fortore	100,15
664742930532198301	083017	Sicilia	Messina	Cesarò	100,16
596142930529081401	003144	Piemonte	Novara	Terdobbiate	100,16
		Trentino-Alto		San Genesio	
146842930530364101	021079	Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Atesino/Jenesien	100,16
443742930527623402	109024	Marche	Fermo	Monte Urano	100,16
753742930508107502	057010	Lazio	Rieti	Cantalupo in Sabina	100,16
945642930478660402	111093	Sardegna	Sud Sardegna	Ussana	100,16
125142930542024401	062033	Campania	Benevento	Fragneto l'Abate	100,16
318742930519035401	039013	Emilia-Romagna	Ravenna	Massa Lombarda	100,16
667442930464212402	092105	Sardegna	Cagliari	Quartucciu	100,17
477542930455038201	075087	Puglia	Lecce	Trepuzzi	100,17
996842930527901802	091055	Sardegna	Nuoro	Oliena	100,17
299642930524834302	077020	Basilicata	Matera	Pisticci	100,17
514042930450771701	081018	Sicilia	Trapani	Salemi	100,17
				Villa San Giovanni in	
378042930531933202	056046	Lazio	Viterbo	Tuscia	100,17
871142930480719401	005109	Piemonte	Asti	Tonco	100,18
278242930455278201	078117	Calabria	Cosenza	Sanginetto	100,18
493442930510933301	090005	Sardegna	Sassari	Ardara	100,18
225742930542785202	090076	Sardegna	Sassari	Uri	100,18
		Trentino-Alto			
757542930529923202	021019	Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen	Castelrotto/Kastelruth	100,18
133942930515980301	071009	Puglia	Foggia	Candela	100,18



527542930530669502	057004	Lazio	Rieti	Ascrea	100,18
832442929613539201	076051	Basilicata	Potenza	Montemilone	100,18
472442930526224901	071027	Puglia	Foggia	Lesina	100,18
655842928887872002	048014	Toscana	Firenze	Empoli	100,18
733342930510619002	023027	Veneto	Verona	Cologna Veneta	100,18
667942930528227902	078123	Calabria	Cosenza	San Marco Argentano	100,18
172242930457255402	094042	Molise	Isernia	Rocchetta a Volturno	100,18
659742930464854101	075005	Puglia	Lecce	Andrano	100,18
541742930544290302	078064	Calabria	Cosenza	Laino Castello	100,19
237642930536276402	070061	Molise	Campobasso	Rotello	100,19
451342928303933502	090008	Sardegna	Sassari	Benetutti	100,19
804842930456788302	016101	Lombardia	Bergamo	Fontanella	100,19
321342930549425202	076074	Basilicata	Potenza	San Chirico Raparo	100,19
656542930543599602	055019	Umbria	Terni	Montefranco	100,19
359742930529177501	111098	Sardegna	Sud Sardegna	Villamassargia	100,19
702742930472798502	017075	Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	100,19
506642930542825801	070072	Molise	Campobasso	Santa Croce di Magliano	100,20
616342930540564901	060045	Lazio	Frosinone	Morolo	100,20
928642928932432602	066028	Abruzzo	L'Aquila	Castel di Sangro	100,20
817742928196979602	004005	Piemonte	Cuneo	Alto	100,20
374842930550442702	090082	Sardegna	Sassari	Viddalba	100,20
396942930516506501	041019	Marche	Pesaro e Urbino	Gabicce Mare	100,20
878642930453062702	095064	Sardegna	Oristano	Tadasuni	100,20
383842929166292701	035028	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	Novellara	100,20
429342928269818402	062001	Campania	Benevento	Airola	100,21
709842930457914302	073021	Puglia	Taranto	Palagiano	100,21
396842928607154801	095073	Sardegna	Oristano	Villa Verde	100,21
712942929303552002	050011	Toscana	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	100,21
587942930529959002	054008	Umbria	Perugia	Castel Ritaldi	100,21
686542930549153402	083089	Sicilia	Messina	Santa Teresa di Riva	100,21
467542930544167502	092075	Sardegna	Cagliari	Settimo San Pietro	100,21
727642930520165201	050009	Toscana			

